



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 185-1/ 2025 P.U. ad istanza di [REDACTED], nato a [REDACTED] 1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agostino Ciervo e dall'Avvocato Francesco Mazzella;

letti gli atti e i documenti del procedimento e preso atto che il Gestore della Crisi ha provveduto all'integrazione documentale richiesta da questo Giudice con provvedimento dell'1 Dicembre 2025

letta la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 18 Marzo 2025 e modificata in data 31 Ottobre 2025 e la relazione degli Organismi di Composizione della Crisi, Avvocato Elena Violano;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori e che sono pervenute osservazioni da parte del creditore Prestitalia, che successivamente ha rinunciato ai rilievi mossi nei confronti del piano;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

SENTENZA

[REDACTED] ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui è incorso.

L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata:

- da euro 164.278,33 nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. credito derivante da:
 - Euro 159.568,17 scaturenti due mutui ipotecari, concessi rispettivamente in data 20.01.2016 per un residuo dovuto di Euro 116.373,66 e in data 27.06.2016 per un residuo di Euro 43.194,51 (entrambi concessi da detto Istituto, con surroga del medesimo nella garanzia ipotecaria, per l'estinzione di precedenti contratti di mutuo sottoscritti dal debitore in data 12.10.2010 con Deutsche Bank e in data 20.03.2014 con Banca Popolare di Ancona). Tali mutui erano finalizzati, il primo all'acquisto dell'unità immobiliare sita in [REDACTED] adibita ad abitazione familiare del debitore, della [REDACTED] ed il secondo alla ristrutturazione edilizia di tale immobile;
 - Euro 3.890,72 derivante da prestito personale n. 8X07058913657;
 - Euro 337,00 per prestito personale 10804071 c.d. "spensierata";



- Euro 1.282,38 a fronte di finanziamento chirografario n. 0X02046667585.

- da € 6.029,46 nei confronti di KRUK INVESTIMENTI S.R.L. quale cessionaria, a far data dal 16.04.2024, del credito vantato da Deutsche Bank;
- da € 18.416,81 nei confronti di COMPASS BANCA S.P.A. risultante da atto di precetto notificato al debitore in virtù di decreto ingiuntivo n. 84/2024, reso in data 25.07.2024 dal Giudice di Pace di Ischia e dichiarato esecutivo il 24.10.2024, per il mancato pagamento dei contratti di finanziamento 20360199 e 25846985;
- da € 28.161,62 nei confronti di PRESTITITALIA S.P.A. derivante da contratto di finanziamento n. 4900233707;

Il nucleo familiare del ricorrente [REDACTED], dipendente della [REDACTED], è rappresentato dallo stesso, unico percettore di reddito, dalla moglie [REDACTED], disoccupata e affetta da patologie, e dal [REDACTED]. Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento ha origini risalenti nel tempo, quando, nel 2009, si convinse a stipulare un contratto di mutuo con la Deutsche Bank per l'acquisto della nuda proprietà, di un rudere nel [REDACTED], confidando nell'aiuto economico promesso dalla famiglia [REDACTED] per le spese di ristrutturazione e successivamente rifiutato. A causa del rifiuto dei [REDACTED], il ricorrente fece ricorso ad un primo finanziamento per sostenere le spese necessarie ad avviare le pratiche di sanatoria urbanistica e le spese di ristrutturazione; l'importo del primo finanziamento non fu sufficiente a coprire suddette spese, che si rivelarono maggiori del previsto, inducendolo ad indebitarsi ulteriormente. Il progressivo aggravarsi dell'indebitamento è da imputarsi anche al peggioramento delle condizioni di salute della [REDACTED], affetta da [REDACTED] che la rendono inabile al lavoro e bisognosa di cure mediche, comportanti ulteriori spese.

Giova precisare che entrambi i mutui garantiti da ipoteca sono in corso di regolare ammortamento. Mentre, con riferimento ai piani di pagamento derivanti dai finanziamenti, il debitore non è riuscito ad ottemperare alle rate alle scadenze previste.

Orbene, la proposta di ristrutturazione prevede la soddisfazione integrale dei creditori, sia privilegiati, che chirografari, oltre al pagamento delle spese di procedura secondo un programma così articolato:

- pagamento integrale (100%) dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, tra i quali rientra l'Istituto Intesa Sanpaolo, che verrà soddisfatto mediante l'adempimento delle rate dei piani di ammortamento in corso;
- pagamento integrale dei creditori chirografari. Essendo previsto l'impiego del TFR, le cui somme sono attualmente accantonate dal datore di lavoro, secondo un programma che si articola in due fasi:
 - 1) una prima fase - dal mese di dicembre 2025 al mese di luglio 2031, per 67 mensilità -, prevede il versamento di un rateo mensile di Euro 400,22, per un controvalore complessivo di Euro 26.814,74, di cui Euro 4.500,00 per le spese di procedura ed Euro 22.314,74 per i creditori chirografari, da distribuirsi in una misura proporzionale del 41,80%, con la tempistica specificata nella tabella di seguito riportata;
 - 2) seconda fase, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (luglio 2031) condizionata dall'esigibilità delle somme accantonate a titolo di Trattamento di Fine Rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, per un controvalore complessivo di Euro 31.060,68, da distribuirsi ai creditori chirografari, sino al soddisfo della creditoria attualizzata, come indicata nella tabella di seguito riportata.



I Anno 2025	1 Rate Creditore Chirografario Prestitalia	Euro 400,22 cad.	Euro 400,22
II Anno 2026	11 Rata Creditore Chirografario Prestitalia 1 Rata OCC	Euro 400,22 cad. Euro 400,22	Euro 4.402,42 Euro 400,22
III anno 2027	11 Rata Creditore Chirografario Prestitalia 1 Rata OCC	Euro 400,22 cad. Euro 400,22	Euro 4.402,42 Euro 400,22
III Anno 2028	3 Rata Creditore Chirografario Prestitalia 1 Rata Creditore Chirografario Prestitalia 1 Rata Creditore Chirografario Compass 7 Rata Creditore Chirografario Compass 1 Rata OCC	Euro 400,22 cad. Euro 16,06 Euro 384,16 Euro 400,22 cad. Euro 400,22	Euro 1.216,72 Euro 3.185,70 Euro 400,22
IV Anno 2029	11 Rate Creditore Chirografario Compass 1 Rata OCC	Euro 400,22 cad. Euro 400,22	Euro 4.402,42 Euro 400,22
V Anno 2030	1 Rata Creditore Chirografario Compass 1 Rata Creditore Chirografario Deutsche Bank 5 Rate Creditore Chirografario Deutsche Bank 1 Rata Creditore Chirografario Deutsche Bank 1 Rata Creditore Chirografo IntesaSanpaolo 3 Rata Creditore Chirografo IntesaSanpaolo 1 Rata Creditore Chirografo IntesaSanpaolo 1 Rata Advisor 1 Rata OCC	Euro 266,63 Euro 133,59 Euro 400,22 cad. Euro 386,05 Euro 14,17 Euro 400,22 cad. Euro 302,64 Euro 97,58 Euro 400,22	Euro 266,63 Euro 2.520,74 Euro 1.517,47
VI Anno 2031	1 Rata Advisor 1 Rata OCC 1 Rata Advisor 1 Rata OCC 1 Rata Advisor 2 Rate Advisor	Euro 400,22 Euro 400,22 Euro 400,22 Euro 98,68 Euro 301,54 Euro 400,22	

Tanto premesso in ordine al contenuto della proposta, occorre da subito evidenziare che parte ricorrente riveste la qualità di “consumatore” ovvero di “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”, secondo la definizione data dall’art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I.I.

Il ricorrente versa, inoltre, in uno stato di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell’OCC è emerso che l’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte è derivata dalla perdita del lavoro dipendente, laddove il principale debito -legato al mutuo ipotecario- è stato assunto con la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere in virtù della stabilità economica derivante dal proprio lavoro e dalla promessa di aiuto proveniente dalla famiglia della XXXXXXXXXX in definitiva, va ritenuto sussistente il requisito soggettivo che, ai sensi dell’art. 69, comma 1, C.C.I.I., rappresenta presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non avendo il debitore “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Orbene, la proposta offre il pagamento integrale delle spese della procedura e dei creditori privilegiati e chirografari e nei confronti della stessa può dirsi – in virtù della rinuncia ai rilievi di Prestitalia, in seguito alla modifica migliorativa del piano – che non vi sono osservazioni dei creditori, sicché, alla luce di tutte



le suesposte considerazioni, sussistono le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano presentato da [REDACTED] .

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED]
[REDACTED] con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avvocato Elena Violano.

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Si comunichi.

Napoli, 3 Dicembre 2025

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

